

Comune di Pieve Fosciana

Provincia di Lucca

Area Amministrativa

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020.

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 (come modificato dal D.L. 13/09/2004 n. 240, convertito dalla L. 12/11/2004 n. 269) che istituisce il Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 402 del 30/03/2020 con la quale si definiscono i criteri e le procedure per l'anno 2019 e successivi per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 e della Determina Dirigenziale n° 459 del 10.08.2020

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data del 11/09/2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando.

1. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando:

- a) abbiano la **residenza anagrafica nel Comune di Pieve Fosciana**, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica, ove successiva al primo gennaio 2020, in quanto la residenza è titolo essenziale per l'ammissibilità della domanda;
- b) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità almeno biennale ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs. 286/98);
- c) non abbiano ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2020 e riferito a tale periodo. L'eventuale ricevimento dei suddetti nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo;
- d) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;
- e) non siano assegnatari e residenti in un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio.
- f) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- g) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- h) le disposizioni di cui ai punti f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- i) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;
- j) non siano titolari di un valore del patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- k) non superino, assieme al proprio nucleo familiare, il limite di € 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti g) e j);

- l) possiedano certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, non superiore a **Euro 28.770,41**;
- m) possiedano certificazione dalla quale risultino valore **ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)**, valore **ISE (Indicatore della Situazione Economica)** e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

***FASCIA “A”**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020, ossia € 13.391,82.
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

***FASCIA “B”**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020, ossia € 13.391,82 e l'importo di Euro 28.770,41.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.)
Le soglie indicate relativamente alla fascia “B” per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

1.2 Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

1.3 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.4 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.5 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

1.6 E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

2. Nucleo familiare

2.1 Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione sulle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, unitamente a quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.

3. Reddito e canone di locazione di riferimento

3.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione **ISE/ISEE**: tale certificazione, oltre ad essere in corso di validità al momento di presentazione della domanda, dovrà avere ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE (D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.e i.).

3.2 Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3.3 **La Certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati.**

3.4 Nella fascia di “**ISE zero**” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” o incongruo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, ovvero tramite verifica da parte dei competenti uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

3.5 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

3.6 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

4. Calcolo del contributo teorico

4.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.e i.:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

4.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

5. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

5.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2020 fino ad esaurimento delle stesse, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e si riferiscono a contributi da erogare per il periodo 1 Gennaio 2020–31 Dicembre 2020, salvo minore periodo di validità del contratto di locazione, tenendo conto che il contributo potrà essere erogato anche in forma diversa dal 100 % al fine di poter favorire il numero maggiore di utenti. L'erogazione del contributo, per coloro che ne avranno diritto, non potrà essere inferiore ad € 200,00(D.G.R.T. 402/2020 all. A p. 5.3 – i limiti di cui al punto 5.3 sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo): **gli importi inferiori a tale soglia non verranno erogati.**

5.2 Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il “contributo teorico spettante” calcolato ai sensi del precedente punto 4.1 verrà decurtato dell'importo quota “B” del beneficio del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza riferito alla locazione. Il presente contributo può essere riconosciuto anche in presenza di beneficio della misura straordinaria (avviso di interesse pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19), scomputando l'importo ricevuto da quanto riconosciuto ai sensi del presente Bando, secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana.

5.3 Qualora i contributi erogati dalla Regione fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia “A”, il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali proporzionali e calcolate nel rispetto dei disposti dell'allegato A (D.G.R.T. n. 402/2020) e dell'ordine di collocazione, fino ad esaurimento delle stesse. Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia “B” qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia “A”, sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia “B”.

La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto né all'erogazione del contributo teorico riconosciuto né dell'erogazione di un contributo, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

5.4 Il contributo verrà liquidato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro la fine di GENNAIO 2021, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2020.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

5.5 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
- Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

5.6 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

6. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

6.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A, parte integrante della Delibera della giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/ISEE;

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

7. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

7.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pieve Fosciana.

Il Bando e i moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune di Pieve Fosciana (www.comune.pievehosciana.lu.it), oppure ritirati presso l'Ufficio Casa, **unicamente su appuntamento** telefonando al n. 0583-668229.

7.2 La domanda deve essere sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte, deve inoltre essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione, **pena l'esclusione dalla graduatoria.**

Nel caso di “ISE zero” è necessario, pena l'esclusione, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; **in alternativa il soggetto dovrà compilare, pena l'esclusione, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, ossia l'allegato A, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dal punto 9.3 dell'allegato A alla D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020.**

7.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

7.4 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione.

7.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Documentazione

8.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è **necessario compilare correttamente la domanda e l'Allegato A.**

I documenti da allegare sono i seguenti:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità;
- b) copia della ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo alle prime mensilità dell'anno 2020 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo da € 2,00);
- c) copia contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- d) copia ricevuta pagamento tassa di registrazione (la tassa deve essere versata ogni anno entro la data di registrazione del contratto), oppure attestazione dell'adesione al regime di "cedolare secca";
- e) copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso;

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente la domanda e l'Allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) attestazione ISE/ISEE in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.e i, comprendente la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero o incongruo, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, come da modello allegato A, debitamente compilato;
- c) Certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili.

9. Termini e modalità di presentazione delle domande

9.1 Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato entro e non oltre il giorno **11/09/2020**. Le domande pervenute successivamente alla data sopra indicata saranno dichiarate inammissibili, anche qualora siano state spedite nei termini.

9.2 Le domande, pena l'esclusione, potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Via San Giovanni, n. 48 – 55036 Pieve Fosciana (LU) (avente il seguente orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore 9.00 alle 13.00)
- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: **Comune di Pieve Fosciana, Ufficio Protocollo, Via San Giovanni, 48 - 55036 Pieve Fosciana**. Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al Comune di Pieve Fosciana entro il giorno 11/09/2020;
- inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pievehosciana@postacert.toscana.it, in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata P.E.C.

10. Formazione e pubblicazione della graduatoria

10.1 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti **verificandone la completezza e la regolarità**. La graduatoria è approvata con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica, stabilendo i contributi secondo le modalità previste al punto 5 del presente Bando e dai requisiti di cui al punto 1.1. La graduatoria di cui sopra è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del n° di protocollo generale relativo alla domanda presentata.

Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al Responsabile dell'Area Amministrativa, nei termini previsti per il ricorso amministrativo o ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i, il Comune di Pieve Fosciana non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria comunale.

11. Casi particolari

11.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

11.2 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

12. Autocertificazione, controlli e sanzioni

12.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero

meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

12.2 L'Amministrazione invierà i nominativi degli aventi diritto al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 9.3 dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020.

12.3 Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

13. Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy

13.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con con il D. Lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Responsabile Area Amministrativa del Comune di Pieve Fosciana. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il d.lgs. n. 101/2018.

14. Esclusione dal Bando

14.1 Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione e l'allegato A dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

15. Norma finale

15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020.

Pieve Fosciana, li 17/08/2020

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Andrea Fanani)